

Proc. N. 5/2019

UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI E DI CONTESTUALE ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI SIMONE CASINELLI + 2 EX ART. 46 COMMA 4 R.G.D.

Il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi,

PREMESSO

Che in data 11/03/19 veniva avviata dallo scrivente Ufficio azione disciplinare a seguito della segnalazione inviata dal sig. Vincenzo Santucci, Presidente del C.R. Lazio, avente ad oggetto la mancata disputa dell'incontro del campionato di promozione di I^a categoria previsto per il 23/02/19 tra le società San Gerardo e La Croce a causa della mancata presentazione della formazione da parte di quest'ultima, squadra ospitante il predetto incontro

CONSIDERATO

Che la Procura Federale procedeva ad espletare la necessaria attività d'indagine tramite l'acquisizione di atti e documenti, con particolare riferimento al provvedimento del 27/02/19 emesso dal Giudice Sportivo Nazionale nei confronti della società La Croce, alla comunicazione del Direttore di gara sig. Michele Pasquariello del 25/02/19, alla comunicazione del CR Lazio del 19/04/19



in merito allo spostamento dell'orario della gara, all'assunzione di informazioni avvenuta tramite l'audizione dei sig.ri Simone Casinelli, Giancarlo Martini e Serafino Coratti, giocatori tesserati con la società La Croce nonché all'acquisizione della comunicazione dell'allerta meteo per vento forte diramata dal Comune di Isola del Liri in data 23/02/19.

Che dalle risultanze probatorie la vicenda può essere ricostruita tramite una serie di circostanze ed eventi che si possono così ripercorrere.

Alcuni giorni prima dell'incontro tra le società La Croce e San Gerardo, previsto per il giorno 23/02/19 alle h. 15,00, i giocatori Simone Casinelli e Cristian Maugeri, tesserati della La Croce, informavano la società di appartenenza di essere impossibilitati a partecipare all'incontro per motivi di natura personale e lavorativa.

Tali impedimenti rendevano a quel punto assolutamente necessaria la presenza degli altri quattro giocatori in forza alla La Croce, ovverosia i sig.ri Serafino Coratti, Angelo Capogna, Federico Tamburrini e Giancarlo Martini, essendo quattro il numero minimo di atleti previsto per la disputa dell'incontro, ai sensi dell'art. 3.5 del Regolamento Tecnico per i Campionati di Promozione di 1°, 2° e 3° categoria.



Proprio il Martini, venuto a conoscenza di tale problematica ed avendo delle difficoltà a garantire la sua presenza per l'orario di inizio della gara fissato alle h. 15,00, informava di tale esigenza la sua società che a quel punto chiedeva alla S. Gerardo se l'incontro poteva essere posticipato alle h. 16,00, richiesta che veniva accettata dalla predetta squadra e che otteneva anche la relativa autorizzazione del CR Lazio, così come previsto dalle Norme attuative per le Fasi ad eliminazione diretta del campionato di Promozione 2019, con contestuale avviso all'arbitro, sig. Pasquariello, del differimento di orario di inizio.

Il Martini, nella giornata del 23/02/19, appena rientrato a casa verso le h. 13,00, rinveniva dei danni presenti sul tetto della sua abitazione, causati dal maltempo che stava imperversando nella zona di Isola Liri, dove risiede, e che stavano provocando una situazione di forte disagio nonché di potenziale pericolo per la sua famiglia.

A quel punto, visto quanto stava accadendo, il primo pensiero del Martini fu quello di proteggere i suoi familiari, preoccupandosi di garantire la loro incolumità compatibilmente con lo stato dell'immobile, il cui tetto risultava danneggiato dal maltempo, attivandosi altresì per evitare il verificarsi di ulteriori danni.



Avvicinandosi l'orario della partita il Martini provvedeva quindi a sentire telefonicamente il Coratti, presente al campo insieme agli altri due giocatori della La Croce Capogna e Tamburrini per la disputa dell'incontro, il quale apprese solo in quel momento di quanto stava accadendo alla famiglia del Martini ed alla sua abitazione nonché della sua comprensibile volontà di non allontanarsi da loro per fronteggiare l'emergenza ed i disagi creatisi, pur consapevole che la sua assenza non avrebbe consentito la disputa della partita contro la San Gerardo con le conseguenti sanzioni previste dal regolamento.

Infatti l'arbitro alle h. 16,00, orario di inizio della gara, preso atto della mancata presentazione della formazione da parte della società la Croce, non poteva fare altro che decretare la vittoria a tavolino in favore della San Gerardo con il risultato di 8-0, a cui nei giorni successivi seguiva il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale con cui si sanciva l'esclusione dal campionato della stessa società La Croce.

RITENUTO

Che alla luce delle indagini espletate emerga, in modo sostanzialmente univoco, una complessiva ricostruzione dei fatti dalla quale si evince una oggettiva e concreta volontà della società La Croce e dei suoi giocatori di disputare la gara prevista in calendario contro la S. Gerardo.



Invero dinanzi alla annunciata impossibilità dei giocatori Casinelli e Maugeri di partecipare all'incontro e le difficoltà del Martini di essere presente per l'inizio della gara, fissato alle h. 15,00, la società La Croce, allo scopo di garantire il numero minimo di 4 giocatori, necessario per disputare la partita, si era preventivamente attivata proprio per ottenere lo spostamento d'orario alle 16,00, richiesta accettata dalla San Gerardo e ritualmente autorizzata dal CR Lazio, di cui fu tempestivamente informato anche il Direttore di gara, a dimostrazione della oggettiva volontà dei giocatori della Croce di disputare l'incontro superando le varie problematiche verificatesi nei giorni precedenti.

Quanto poi accaduto il giorno della gara rappresenta una situazione di forza maggiore che il Martini si è trovato a fronteggiare, comprensibilmente preoccupato per l'incolumità dei suoi familiari nonché dello stato della sua abitazione, danneggiata dal maltempo che imperversava nella zona, caratterizzato soprattutto da forti venti, come riportato anche dalla comunicazione di allerta meteo diramata in quel giorno dal Comune di Isola del Liri, e conseguentemente impossibilitato a recarsi al campo per partecipare all'incontro.

Tale ricostruzione trova puntuale riscontro nelle dichiarazioni rilasciate dai tesserati dinanzi allo scrivente Ufficio le quali evidenziano una sostanziale



concordanza nello svolgimento dei fatti e delle circostanze riportate nonché delle relative condotte in capo ai soggetti coinvolti, il cui comportamento appare immune da censure e volto ad ottemperare ai principi di buona fede e correttezza richiesti dalle normative federali.

D'altronde anche l'autorizzazione concessa dal CR Lazio allo spostamento dell'orario di inizio della gara dimostra la piena sussistenza dei requisiti previsti per l'accoglimento della richiesta di differimento nonché l'osservanza delle procedure normative da parte della società La Croce nell'espletamento di tale richiesta.

Non va infine dimenticato che anche il provvedimento sanzionatorio emesso dal Giudice Sportivo Nazionale nei confronti della predetta squadra, adottato in piena applicazione del Regolamento Tecnico, nulla dispone riguardo ad una possibile trasmissione degli atti alla Procura Federale non rilevando sul punto alcun elemento che possa configurare eventuali profili di illecito di natura disciplinare

VALUTATA

Pertanto la complessiva attività d'indagine espletata tramite le fonti di prova sopra evidenziate



RITENUTO

Che gli elementi acquisiti, palesando in capo ai predetti tesserati una condotta del tutto conforme ai principi ed alle normative federali, non appaiono complessivamente idonei, sia sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo, a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dei medesimi non costituendo i fatti contestati illecito disciplinare

P.Q.M.

dichiara concluse le indagini e, sussistendone i presupposti, intende procedere ai sensi dell'art. 43 comma 2 e dell'art. 46 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina per l'archiviazione del presente procedimento.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti del caso.

Roma, li 07/05/2019

Il Procuratore Federale

Avv. Giovanni Zoppi

